



TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

G S rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Zanarello presso il cui studio ha eletto domicilio

Ricorrente

CONTRO

Trasporti Rizzo s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rinaldi presso il cui studio ha eletto domicilio

Resistente

Oggetto –differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE

G S , ha esposto di aver lavorato come autista alle dipendenze di Trasporti Rizzo s.r.l. dalla data di assunzione con contratto a tempo indeterminato (15 aprile 2019) fino al 3 dicembre 2020 quando il datore di lavoro gli aveva intimato di non presentarsi più a lavorare.

Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento orale il 18 dicembre 2020 ed aveva più volte, ma vanamente, offerto la prestazione sia formalmente –mediante comunicazione PEC- che presentandosi presso la sede della Trasporti Rizzo e, infine, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa l'11 marzo 2021.

Rappresentato, altresì, il mancato pagamento della retribuzione di novembre 2020, agisce per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate da tale mese fino alle dimissioni rilevando come la propria mancata prestazione fosse dipesa esclusivamente dalla unilaterale ed illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro.

Trasporti Rizzo si è costituita esponendo che G dopo essere stato adibito a far data dall'assunzione alla tratta giornaliera Treviso-Bologna, si era rifiutato, una volta abolita

tale tratta, di effettuare viaggi diversi che prevedessero la partenza mattutina e tale rifiuto aveva determinato la necessaria sospensione del rapporto.

Trasporti Rizzo s.r.l. ha, poi, prodotto le buste paga elaborate per i mesi di causa che, tenuto conto della mancata prestazione imputabile al ricorrente, recano un importo totale di €6272,77.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la riduzione ad €6272,77 del credito di spettanza del ricorrente.

La causa non ha richiesto istruttoria orale.

Il ricorso merita accoglimento.

E' incontestato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cessato con le dimissioni per giusta causa del lavoratore nel mese di marzo 2021, ed è altresì incontestato che da novembre 2020 G : non ha ricevuto retribuzione alcuna.

Di nuovo pacifico che dal 3 dicembre G : non ha neppure lavorato, il ricorrente ha documentato(doc.5) le plurime e reiterate offerte di prestazione alle quali Trasporti Rizzo srl non ha documentato alcuna reazione, rimanendo, quindi, almeno documentalmente inerte.

Quanto alle odierni difese, esse sono assai generiche, così come generiche sono le prove orali offerte.

Trasporti Rizzo non ha, infatti, circostanziato in alcun modo la asserita offerta di viaggi da effettuare che G : avrebbe rifiutato, nulla essendo stato detto né sui percorsi ed orari di tali viaggi né su quando essi sarebbero stati ordinati al lavoratore, né su chi ed in quali circostanze, anche di luogo, tali ordini avrebbe impartito o comunicato.

Anche senza considerare l'inverosimiglianza della versione del convenuto (nessuna ragione, se non una generica finalità di "quieto vivere", è stata addotta per motivare l'assenza di un ordine scritto se non dell'iniziativa disciplinare che, pure, sarebbe la logica conseguenza di un reiterato rifiuto di rendere la prestazione, per di più opposto a fronte di plurime offerte scritte di –al contrario- la prestazione rendere) non può, pertanto, che prendersi atto della genericità della stessa e delle prove offerte a relativo sostegno a fronte della , invece documentata , versione attorea che integra l'inadempimento datoriale lamentato.

Consegue che essendo stato il lavoratore nell'impossibilità di rendere la prestazione per l'opposizione immotivata –e quindi illegittima- del datore, va accolta la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni così come dal ricorrente proposta.

Circa la quantificazione, il conteggio attoreo (che ha ad oggetto le retribuzioni come da contratto con l'esclusione delle trasferte) non è stato sotto il profilo contabile contestato

sicchè Trasporti Rizzo srl va condannata al pagamento di €13.407,55, di cui €3639,67 per TFR, come da richiesta.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

Ogni altra domanda rigettata

Condanna la resistente al pagamento di €13.407,55 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo a favore del ricorrente;

Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente che liquida in €3275,00 oltre oneri di legge per competenze professionali, con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.

Treviso, 26/1/2022

Il G.L.

